

CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

In Italia viene **uccisa una donna ogni tre giorni**. Questo è il terribile dato che fotografa in modo drammatico la violenza sulle donne nel nostro Paese. **Una piaga sociale**, un tema di cui tutti dobbiamo farci carico, le istituzioni per prime.

Come Partito democratico ci battiamo da anni in Parlamento e fuori dal Parlamento per contrastare questo fenomeno, che è un **fenomeno complesso, stratificato**, purtroppo profondamente radicato nella nostra società, e che avrebbe bisogno, per essere risolto, di un approccio a più livelli, senza limitarsi ad affrontare soltanto le emergenze. **Serve prevenzione, educazione, contrasto rapido ed efficace** a tutte le forme di violenza, sostegno alle vittime, una **legislazione adeguata, una formazione specifica** per giudici, pubblici ministeri forze dell'ordine. Servono **risorse**.

La proposta di legge [1294-A](#), contenente disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, **approvata dalla Camera all'unanimità**, è senz'altro un **passo avanti** ma molti altri ne serviranno.

È senz'altro **positivo il rafforzamento generale delle misure di prevenzione, la semplificazione** delle procedure di utilizzo **del braccialetto elettronico**, l'ampliamento della distanza minima, l'aggravarsi della misura in caso di infattibilità tecnica, l'accelerazione dei tempi per la formazione dei ruoli di udienza, la fissazione di un termine per adottare misure cautelari (anche se ancora troppo lungo). Positiva **l'estensione della rilevanza penale** alla violazione degli ordini di protezione in sede civile, l'arresto in flagranza differita, la risoluzione del problema dell'impossibilità di mantenere la misura cautelare in caso di violazione, il divieto di avvicinamento anche quando non sono raggiunti i limiti di pena attualmente previsti, il potenziamento dell'obbligo di informazione e comunicazione verso la vittima, il vincolo all'esito favorevole – e non più solo alla frequentazione – dei corsi per uomini maltrattanti ai fini della possibile sospensione condizionale della pena.

Inoltre, **grazie ad un emendamento del Pd all'articolo 1, è stato corretto un grave errore concettuale**. È stata cioè esclusa, come invece previsto originariamente, l'applicazione della misura dello strumento amministrativo dell'ammonimento del questore per la fattispecie della violenza sessuale. Anche l'accoglimento di questo emendamento ha contribuito a modificare il voto del Pd che, dall'astensione in Commissione Giustizia, ha deciso di votare a favore in Assemblea.

“Sulla violenza di genere – [ha dichiarato la capogruppo Chiara Braga](#) – siamo pronti a lavorare anche con la maggioranza e il governo. Per questo abbiamo contribuito a una **correzione fondamentale** al testo del governo, raccogliendo le richieste dei centri anti violenza e ottenendo l'approvazione di un nostro emendamento molto importante che **esclude dall'applicazione dell'ammonimento un reato grave come la violenza**

sessuale. Questo punto, insieme a un primo impegno, seppure ancora molto parziale sulla formazione degli operatori e a una migliore definizione dello strumento dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, ha contribuito a migliorare il testo licenziato dalla commissione Giustizia, grazie all'impegno e alla determinazione dei deputati e delle deputate Pd”.

Molte cose, però, ancora mancano. Manca uno sforzo maggiore per la prevenzione, per l'educazione alla parità dei generi. Manca un maggiore impegno per l'educazione sentimentale e sessuale.

Manca, ancora una volta, uno stanziamento di risorse adeguate. Questa proposta di legge, così come già altri interventi della maggioranza di destra sulla giustizia, è a invarianza finanziaria. Nessun investimento, nessun euro in più.

“La complessità del fenomeno – come ha sottolineato [Sara Ferrari in dichiarazione di voto](#) – **richiederebbe un Testo Unico** che affronti, dalla A alla Z, tutte le caratteristiche del suo manifestarsi”. Inoltre, un altro aspetto che rischia di rendere vani tutti i nostri sforzi è il fatto che chi deve applicare gli strumenti che ci sono per il contrasto alla violenza sulle donne “non è sufficientemente preparato. A prendere le decisioni sull'uso di questi strumenti **devono invece essere magistrati specializzati**, ma sono ancora troppo pochi in molte procure. L'Italia è stata condannata dall'Europa più volte perché manca una corretta valutazione del rischio, ci sono troppi casi archiviati nella fase preliminare, offre una risposta inefficace e tardiva rispetto alle denunce, fa scarso uso degli ordini di protezione e ha un'alta incidenza della loro violazione. (...) **Manca una completa e approfondita conoscenza da parte degli operatori del complesso fenomeno** della violenza maschile contro le donne, soprattutto con riferimento alle radici culturali che lo connotano e ai pregiudizi di genere che lo sostengono e lo normalizzano. **Serve più personale e più personale preparato appositamente**”.

Il Pd si è inoltre battuto, anche con la presentazione di ordini del giorno, per impegnare il governo ad adottare ulteriori misure al fine di: introdurre tra le attività didattiche delle scuole **percorsi educativi** volti all'eliminazione degli stereotipi di genere; potenziare le iniziative per **sostenere economicamente le donne** nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza e per favorirne **l'autonomia abitativa**; incrementare **l'occupazione femminile**, elemento fondamentale per la liberazione delle donne dalla violenza; garantire adeguati stanziamenti per le case rifugio e per **i centri di accoglienza**, per gli sportelli dedicati alle vittime di reati violenti; ripristinare la disciplina di **Opzione donna** ed estendere questo istituto **anche alle caregiver degli orfani di femminicidio**; adottare iniziative per la realizzazione di **reti territoriali** finalizzate alla presa in carico di donne vittime di violenza che sono esposte a discriminazione multipla e intersezionale; **sostenere il ruolo dello sport** quale veicolo di inclusione sociale e di superamento di ogni forma di discriminazione e di violenza; introdurre **un'ulteriore ipotesi di fermo** nei confronti di persona gravemente indiziata dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti contro familiari o lesioni personali; prevedere forme di obbligatorietà, o almeno di incentivazione, per quanto riguarda la **formazione degli operatori e dei professionisti** che possono entrare in contatto con vittime di violenza; prevedere **l'estensione del patrocinio a spese dello Stato** per le vittime di violenza di genere o domestica; effettuare un accurato **monitoraggio della nuova legge** per poi riferire i risultati al Parlamento, al fine di valutarne l'effettiva efficacia.

*Il contrasto alla violenza sulle donne è una priorità per il Partito democratico. L'approvazione alla Camera di questa proposta di legge è un ulteriore passo avanti. **La strada, però, è ancora lunga.***

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" [AC 1294](#).

Assegnata alla II Commissione Giustizia.

Interventi in discussione generale di: [Michela Di Biase](#) e [Gian Antonio Girelli](#).

Esame degli ordini del giorno, interventi di: [Mauro Berruto](#), [Debora Serracchiani](#), [Silvia Roggiani](#), [Gian Antonio Girelli](#), [Antonella Forattini](#), [Michela Di Biase](#).

Dichiarazione di voto finale di [Sara Ferrari](#).

SINTESI DELL'ARTICOLATO

RAFFORZAMENTO DELLE MISURE IN TEMA DI AMMONIMENTO E DI INFORMAZIONE ALLE VITTIME (ART. 1)

L'articolo 1 **amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa**. Si prevede, inoltre, che il prefetto possa adottare, a determinate condizioni, misure di **vigilanza dinamica**, nel caso di rischio di commissione di reati riguardanti la violenza di genere o domestica. Esso amplia, infine, l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

Grazie a un nostro emendamento è stato escluso lo strumento amministrativo dell'ammonimento del questore per fattispecie di reato significative come la violenza sessuale. Crediamo infatti che un atto così grave debba essere ascritto da subito alla sfera penale, non a un semplice ammonimento, che li derubrica e magari pregiudica anche la tutela delle donne.

Questo articolo, inoltre, alla **lettera a)** interviene sulla definizione di **violenza domestica** inserendovi anche la cosiddetta **violenza assistita** ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età. La commissione degli atti in presenza di minorenni diventa quindi un ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.

La lettera b) modifica il comma 5 del citato art. 3 del **DL 93/2013**, relativo alle **misure a sostegno delle vittime** di condotte di violenza domestica o sessuale, **estendendone l'ambito di applicazione anche ai casi di violenza privata** (610 c.p.), minacce aggravate (art. 612, secondo comma, c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e danneggiamento (art.635 c.p.), nonché di tentato omicidio (art. 56 e 575 c.p.). Le misure di cui è esteso l'ambito di applicazione consistono nell'obbligo – da parte delle forze dell'ordine, dei presidi

sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati – di informare la medesima vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa nonché metterla in contatto con i centri antiviolenza, ove essa ne faccia espressamente richiesta.

La lettera c) aggiunge i commi *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies* al medesimo art. 3 del DL 93/2013. In particolare, il comma *5-ter* è volto a prevedere che **la misura di prevenzione in esame può essere revocata** su istanza dell'ammonito **non prima che siano decorsi tre anni** dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti. Il comma *5-quater* è volto a prevedere **un aumento di pena** (fino a 1/3) per i reati di cui agli articoli 581 (**percosse**), 582 (**lesioni personali**), 610 (**violenza privata**), 612, secondo comma, (**minaccia grave**), 614 (**violazione di domicilio**), 635 (**danneggiamento**) c.p., 612-*bis* (**atti persecutori**) e 612-*ter* (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cd. "**revenge porn**") se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito. Si precisa espressamente che la norma si applica **anche se la persona offesa è diversa** da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento. Il comma *5-quinquies* è volto a prevedere la **procedibilità d'ufficio** per i reati suscettibili di ammonimento ordinariamente procedibili a querela qualora commessi – nell'ambito di violenza domestica – da soggetto già ammonito. Sono richiamati nello specifico i delitti di **percosse** (art. 581 c.p.), **lesioni personali** semplici (art. 582, primo comma, c.p.; il reato di lesioni personali aggravate di cui al secondo comma dell'art. 582. c.p. è già procedibile d'ufficio), **violenza privata** (art. 610 c.p.), **minaccia grave** (art. 612, secondo comma, c.p.), **atti persecutori** (art. 612-*bis* c.p.), **diffusione illecita di immagini o di video** sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.), **violazione di domicilio** (art. 614 c.p.), **danneggiamento** (art. 635 c.p.). Anche in questo caso, si precisa espressamente che la norma si applica anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento.

Il comma 2 inserisce un nuovo articolo dopo l'art. 3 del **DL 93/2013** (art. 3.1), nel quale si stabilisce che l'organo di polizia procedente per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma *1-ter*, c.p.p. commessi in ambito di violenza domestica, qualora rilevi l'esistenza di concreti e rilevanti elementi che prefigurino il **pericolo di reiterazione** delle condotte, ne dia comunicazione al prefetto affinché questi possa adottare, a tutela della persona offesa, misure di **vigilanza dinamica**.

Il comma 3 modifica il decreto-legge n. 11 del 2009, prevedendo, tra le altre cose **un aumento della pena quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito**, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento; **la procedibilità d'ufficio** per gli stessi reati quando il fatto è commesso da soggetto ammonito, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento. Il medesimo comma 3 prevede, inoltre, la modifica il comma 1 dell'articolo 11 del DL 11/2009 (lett. b), il quale prevede **l'obbligo per le forze dell'ordine**, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche di **fornire alle vittime informazioni** su centri antiviolenza presenti sul territorio provvedendo a metterle in contatto con gli stessi.

POTENZIAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE (ART. 2)

L'articolo 2 apporta alcune **modifiche al codice antimafia** e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 159/2011), da un lato, **estendendo** l'applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle **misure di prevenzione personali** – attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) – **anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere** e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

Più nel dettaglio il **comma 1, lett. a)**, modifica il comma 1, lettera *i-iter*, dell'art. 4 del citato codice antimafia estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle **misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati dei reati** – consumati o tentati – di **omicidio** (art.575 c.p.), **lesioni gravi** (art. 583 laddove aggravate dal legame familiare o affettivo ex art. 577, primo comma, n. 1) e secondo comma, c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante **lesioni permanenti** al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), **violenza sessuale** (art. 609-*bis* c.p.). Il medesimo comma, lett. b, n. 1, novellando l'articolo 6, comma 3-*bis*, del codice antimafia, prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali, previo il loro consenso, di **modalità di controllo elettronico** ex art. 275-*bis* c.p.p., richieda la verifica di fattibilità tecnica, in luogo della verifica, prevista dal testo vigente, circa la disponibilità dei dispositivi.

La lett. b), n. 2, **introduce nel codice antimafia** una disposizione volta a prevedere che la misura della sorveglianza speciale sia applicata, nei casi di cui alla lett. a), con le modalità di **controllo elettronico** ex art. 275-*bis* c.p.p. (cd. "**bracciale elettronico**"), ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica, e che, nel caso di diniego del consenso, la durata della misura non sia inferiore a tre anni, sia previsto l'obbligo di **presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale** e sia altresì imposto, salvo diversa valutazione, l'obbligo o il divieto di soggiorno.

La lett. c) interviene sull'art. 8, c. 5, del codice antimafia, al fine di prevedere che il tribunale, nel disporre la **misura della sorveglianza** nei confronti dei soggetti indiziati dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis*), imponga il **divieto di avvicinarsi a determinati luoghi**, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, potendo comunque disporre specifiche modalità e ulteriori limitazioni quando la frequentazione dei luoghi suddetti sia necessaria per comprovate esigenze o per motivi di lavoro.

La lett. d) interviene sull'articolo 9, c. 2, del codice antimafia, in materia di **provvedimenti d'urgenza adottabili dal presidente del tribunale** in pendenza del procedimento per l'applicazione della misura del divieto o dell'obbligo di soggiorno, al fine di prevedere, nel caso di soggetti indiziati dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis*), che il presidente del tribunale possa disporre, con decreto, la temporanea applicazione del **divieto di avvicinarsi alle persone** cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Anche in tali casi, si prevede l'applicazione del cd. bracciale

elettronico ex articolo 275-bis c.p.p ferme restando la necessità del consenso dell'interessato e la verifica della fattibilità tecnica.

La lett. e), infine, interviene sull'art. 75-*bis* del codice antimafia, prevedendo, **nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza, la reclusione da uno a cinque anni** e consentendo l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

MISURE IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI RUOLI DI UDIENZA E TRATTAZIONE DEI PROCESSI (ART. 3)

L'articolo 3 assicura **priorità assoluta** nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi **anche a quelli relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare** e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; **di costrizione o induzione al matrimonio; di lesioni personali aggravate; di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; diffusione illecita di immagini o video** sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

TRATTAZIONE SPEDITA DEGLI AFFARI NELLA FASE CAUTELARE (ART. 4)

L'articolo 4 prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata **priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale** e alla decisione sulla stessa.

Stabilendo, inoltre, che i dirigenti degli uffici giudicanti **adottino i provvedimenti organizzativi necessari** per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA (ART. 5)

L'articolo 5 contiene **misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.**

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la c.d. **Convenzione di Istanbul** (ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77) individua tra i vari obiettivi che gli Stati firmatari devono perseguire anche quello di **favorire la specializzazione di tutti gli operatori**, fra i quali vanno ricompresi "le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri e le autorità incaricate dell'applicazione della legge".

INIZIATIVE FORMATIVE IN MATERIA DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE E VIOLENZA DOMESTICA (ART 6)

L'articolo 6 prevede **iniziative formative in materia di violenza** contro le donne e violenza domestica. In particolare, il comma 1 prevede, in linea con gli obiettivi della citata Convenzione di Istanbul, la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio della sulla violenza contro le donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, di **apposite linee guida nazionali** al fine di orientare un'adeguata ed omogenea **formazione degli operatori** che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. La disposizione fa salvo quanto già previsto dall'art. 5 della legge n. 69/2019 per la formazione degli operatori delle forze di polizia.

Il comma 2 prevede che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla **Scuola superiore della magistratura**, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2006, siano inserite **specifiche iniziative formative in materia di violenza** contro le donne e violenza domestica.

TERMINI PER LA VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE CAUTELARI (ART. 7)

L'articolo 7 interviene sul procedimento di **applicazione delle misure cautelari** nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo che il **PM debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni** dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il **giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni** dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI TERMINI (ART 8)

L'articolo 8 modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di **comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale**. In particolare, l'articolo aggiunge un ulteriore comma all'articolo 127 disp.att. c.p.p., con il quale si impone al procuratore generale presso la Corte di appello l'obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-*bis* c.p.p. (introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge in commento) e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

MODIFICHE DEGLI EFFETTI DELLA VIOLAZIONE DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI (ART 9)

L'articolo 9 **innalza la pena edittale relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento** dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla

persona offesa e ne estende la disciplina penalistica **anche alla violazione degli ordini di protezione** emessi dal giudice in sede civile.

ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA (ART. 10)

L'articolo 10 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (art. 382-*bis*) al fine di **consentire l'arresto in flagranza differita** nei casi di **violazione dei provvedimenti di allontanamento** dalla casa familiare e del divieto di **avvicinamento ai luoghi frequentati** dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Più nel dettaglio, il comma unico dell'articolo in commento, mediante **l'inserimento nel codice di procedura penale dell'articolo 382-*bis***, prevede che si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di **documentazione video fotografica o di altra documentazione** legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale **emerga inequivocabilmente il fatto**, risulti aver commesso il reato di **violazione dei provvedimenti di allontanamento** dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.), ovvero di **maltrattamenti contro familiari** e conviventi (art. 572 c.p.) o di **atti persecutori** (art. 612-*bis* c.p.).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO D'URGENZA DALLA CASA FAMILIARE (ART. 10-BIS)

Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, **l'allontanamento urgente** dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti **della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti** relativi alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del **divieto di avvicinamento** ai luoghi frequentati dalla persona offesa (387-*bis* c.p.), **maltrattamenti** contro familiari o conviventi (572 c.p.), **lesioni personali** (582 c.p.), limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio, o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma e 612-*bis* del codice penale **o di altro delitto, consumato o tentato**, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, **ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose** possano essere reiterate ponendo **in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica** della persona offesa, **e non sia possibile**, per la situazione di urgenza, **attendere il provvedimento del giudice**.

Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto, il pubblico ministero **richiede la convalida al giudice** per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

RAFFORZAMENTO DELLE MISURE CAUTELARI E DELL'USO DEL BRACCIALETTO ELETTRONICO (ART. 11)

L'articolo 11 interviene in materia di **misure cautelari** e, in particolare, di prescrizione del **braccialetto elettronico**, attraverso alcune modifiche al codice di procedura penale.

La lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, **imponendo alla polizia giudiziaria** il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» **ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione** congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari (attualmente è il giudice procedente a dover preventivamente verificare la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria).

La lettera b) interviene sul comma 1-*ter* dell'articolo 276 c.p.p. per prevedere **l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione** dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli artt. 282-*bis* (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-*ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

La lettera c) apporta una serie di modifiche al comma 6 dell'articolo 282-*bis* c.p.p., il quale prevede che per i reati ivi indicati la misura coercitiva **dell'allontanamento dalla casa familiare** possa essere disposta **anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p.** (ovvero della reclusione superiore nel massimo a tre anni).

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI COERCITIVE (ART. 12)

L'articolo 12 **deroga alla disciplina vigente** in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle **misure cautelari coercitive**, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva.

Tra le altre cose, inserisce nell'elenco dei reati previsti al comma 2-*bis* dell'articolo 275 c.p.p. – per i quali, a seguito di una valutazione del giudice, è **esclusa l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari** – anche i seguenti delitti:

- **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare** e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.);
- **lesioni personali** (art. 582 c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO E DI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE (ART. 13)

L'articolo 13 reca modifiche in materia di **informazioni da rendere alla persona offesa** dal reato. In particolare, la lettera a) del comma 1 interviene sull'articolo 90-*ter*, comma 1, c.p.p. al fine di **estendere l'obbligatorietà** dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza

domestica o di genere a tutti i **provvedimenti de libertate inerenti l'autore del reato**, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (ART.14)

L'articolo 14 reca **modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena**, prevista dal quinto comma dell'art. 165 del codice penale.

Il comma 1 interviene sul citato quinto comma dell'art. 165 c.p. disponendo che:

- **ai fini della sospensione condizionale della pena** non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma **occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole**; l'accertamento della partecipazione e del superamento del percorso, così come la valutazione del medesimo, sono demandati al giudice;
- il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere **immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza** affinché valuti se richiedere l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia).

Sulla tale richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale il **tribunale deve decidere entro 10 giorni**; in ogni caso la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore a quella del percorso di recupero.

INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI (ART. 15)

L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica la disciplina relativa alla **domanda di indennizzo** per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016.

In particolare, la norma in esame:

- **elimina dall'elenco dei documenti richiesti** a corredo della domanda per l'ottenimento dell'indennizzo la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato quando quest'ultimo abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;
- **aumenta il termine per la proposizione della domanda medesima da 60 a 120 giorni**, decorrenti dalla decisione che ha definito il giudizio perché ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

PROVVISIONALE A TITOLO DI RISTORO ANTICIPATO A FAVORE DELLE VITTIME O DEGLI AVENTI DIRITTO (ART 16)

L'articolo 16 introduce e disciplina la **possibilità di corrispondere in favore della vittima** di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia **una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo** sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva.

La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi **in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi**. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

RICONOSCIMENTO E ATTIVITÀ DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI ORGANIZZATORI DI PERCORSI DI RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI REATO (ART. 17)

L'articolo 17 dispone che, **entro 6 mesi** dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il **riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza** sulle donne e di violenza domestica.

Il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all'emanazione di **Linee Guida per l'attività di tali enti ed associazioni**.

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA (ART. 18)

L'articolo 18 reca la clausola di **invarianza finanziaria**, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti connessi alle attività previste dai provvedimenti, si provvede con le risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 1294](#)

Prima lettura Senato

[AS 923](#)

[Legge n. 168 del 24 novembre 2023](#)

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
AIV-RE	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
AVS	7 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	77 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	14 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	29 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	24 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	4 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
NM-M	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	30 (100%)	0 (0%)	0 (0%)